

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO ORIGINALE

84060 MONTEFORTE CILENTO (SA)

Via Orto delle Castagne

☎ 0974/996006 - 996210

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 29/09/2009

OGGETTO: ART.32 D.L.VO N.267/2000- COSTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO ALENTO-APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.

L'anno duemilanove il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18,40 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME		PRESENTE	ASSENTE
1	MANZI	ANTONIO	SI	
2	SANGIOVANNI	ROSARIO	SI	
3	MOTTOLA	BERNARDO	SI	
4	SANTALUCIA	FRANCESCO	SI	
5	SANTALUCIA	TERESA	SI	
6	GIORDANO	MARIO	SI	
7	D'ORSI	MARIO	SI	
8	ROSSI	ENZO	SI	
9	SALERNO	ROSARIO	SI	
10	GIORDANO	CLEMENTINA		SI
11	SALERNO	MAURO		SI
12	SALERNO	ANTONIO		SI
13	TESONIERO	GIULIO GENNARO		SI
	TOTALE		09	04

Assume la Presidenza il Sindaco Rag. MANZI Antonio.

Partecipa il Segretario: dr Antonio MARTORANO

IL SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art.32 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, prevede la possibilità, per due o più Comuni di norma contermini, di costituire una Unione al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza;

CONSIDERATO che la promozione, e lo sviluppo delle forme associative con i comuni vicini rappresenta un punto caratterizzante il programma di questa amministrazione

DATO ATTO che:

- nel corso delle numerose riunioni tenutesi fra Amministratori dei Comuni di Trentinara, Cicerale, Giungano, Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio, Moio della Civitella, Gioi, Orria, Perito è emersa la volontà di proporre ai rispettivi Consigli Comunali di deliberare l'istituzione di una Unione tra di loro, al fine appunto di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e di servizi fra Enti che, già da lungo tempo, collaborano su più fronti e sono rappresentanti di una indubbia continuità territoriale;

- è stata concordemente stabilito di denominare la costituenda associazione "Unione Alto Alento";

VISTI:

- l'Atto Costitutivo dell'Unione, allegato alla presente deliberazione sotto la lett.A) per farne parte integrante e sostanziale;

- Statuto dell'Unione, allegato alla presente deliberazione sotto la lett.B) per farne parte integrante e sostanziale; e ritenuti rispondenti alle esigenze degli Enti interessati.

PRESO ATTO, in particolare, delle funzioni e dei servizi che possono essere attribuiti alle Unioni e previsti all'art.6 dello Statuto;

VISTO l'art.6, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 il quale disciplina le speciali maggioranze richieste per l'approvazione dello statuto e delle sue modifiche, stabilendo, in particolare, che "lo statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.....(omissis)".

RILEVATO pertanto, che per l'approvazione dello schema di atto costitutivo e dello Statuto dell'Unione dei Comuni denominata "Alto Alento" occorre il voto favorevole di numero 9 (nove) componenti, essendo assegnati all'ente dodici consiglieri più il Sindaco;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. c) del D.lgs n.267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000;

- lo Statuto Comunale vigente;

RILEVATO che questa Amministrazione, unitamente alle amministrazioni comunali di Trentinara, Cicerale, Giungano, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Gioi, Orria, Perito e Stio condivide i principi ispiratori delle norme sopra citate, in quanto ritiene che la gestione associata di servizio e funzioni comunali costituisca una forma di cooperazione sovracomunale volta a migliorare l'azione amministrativa anche in considerazione della possibilità di ottenere gli appositi contributi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs.267/2000;

A seguito di votazione, il cui esito, accertato e proclamato dal Presidente, è il seguente:

Schema di atto costitutivo Unione
Comune di
ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE "ALTO ALENTO"

L'anno, il giorno.. del mese diin nella residenza municipale
....., con la presente scrittura privata valida ad ogni effetto di legge tra i signori:

1)....., nato in..... (.....) il, residente a..... via
....., il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di
Sindaco del comune di, ove domicilia per la carica, in nome, per conto
ed interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione
del Consiglio comunale n... del....., divenuta esecutiva ai sensi di legge, allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale
(all. A);

2)....., nato in..... (.....) il, residente a..... via
....., il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di
Sindaco del comune di, ove domicilia per la carica, in nome, per conto
ed interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione
del Consiglio comunale n... del....., divenuta esecutiva ai sensi di legge, allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale
(all. B);

3)....., nato in..... (.....) il, residente a..... via
....., il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di
Sindaco del comune di, ove domicilia per la carica, in nome, per conto
ed interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione
del Consiglio comunale n... del....., divenuta esecutiva ai sensi di legge, allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale
(all. C);

4)....., nato in..... (.....) il, residente a..... via
....., il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di
Sindaco del comune di, ove domicilia per la carica, in nome, per conto
ed interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione
del Consiglio comunale n... del....., divenuta esecutiva ai sensi di legge, allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale
(all. D);

5)....., nato in..... (.....) il, residente a..... via
....., il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di
Sindaco del comune di, ove domicilia per la carica, in nome, per conto
ed interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione
del Consiglio comunale n... del....., divenuta esecutiva ai sensi di legge, allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale
(all. E);

6)....., nato in..... (.....) il, residente a..... via
....., il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di
Sindaco del comune di, ove domicilia per la carica, in nome, per conto
ed interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione

del Consiglio comunale n... del....., divenuta esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (all. F);

7)....., nato in..... (.....) il, residente a..... via, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Sindaco del comune di, ove domicilia per la carica, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n... del....., divenuta esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (all. G);

8)....., nato in..... (.....) il, residente a..... via, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Sindaco del comune di, ove domicilia per la carica, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n... del....., divenuta esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (all. H);

9)....., nato in..... (.....) il, residente a..... via, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Sindaco del comune di, ove domicilia per la carica, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n... del....., divenuta esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (all. I);

10)....., nato in..... (.....) il, residente a..... via, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Sindaco del comune di, ove domicilia per la carica, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n... del....., divenuta esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (all. L);

Premesso che i Comuni di Giungano, Trentinara, Cicerale, Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio, Moio della Civitella, Gioi, Orria, Perito con le deliberazioni consiliari sopra richiamate hanno approvato la costituzione dell'Unione denominata "Anto Alento";

Si conviene stipula quanto segue:

tra i comuni di Giungano, Trentinara, Cicerale, Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio, Moio della Civitella, Gioi, Orria, Perito come sopra rappresentati dai rispettivi Sindaci, con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del d.lgs. n. 267/2000, l'Unione dei comuni contermini di
(superficie: Kmq.), (superficie Kmq.),
(superficie: Kmq.) (superficie Kmq.),
(superficie Kmq.), ente locale autonomo denominato "Alto Alento"
L'Unione è ente locale ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni di competenza dei comuni aderenti, come specificato nello Statuto.

L'unione, concorrendo al rinnovamento della Società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento di funzioni e servizi comunali.

L'Unione ha sede in

Gli organi dell'Unione e la loro disciplina, le funzioni ed i servizi associati, i principi di organizzazione, le norme finanziarie e contabili ed i rapporti tra Unione e Comuni aderenti sono disciplinati dallo statuto dell'Unione, allegato al presente atto (all.....) ed approvato unitamente a quest'ultimo dai singoli Consigli comunali, con le modalità richieste dall'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.

L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Le modalità e gli effetti del recesso dall'Unione o del suo scioglimento dei comuni ad essa aderenti sono disciplinati dallo Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO DI

Autentica di firme

STATUTO
Unione dei comuni

"ALTO ALENTO"
Approvato con delibera n. del

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art.1 - Istituzione dell'Unione tra i comuni di Giungano, Trentinara, Cicerale, Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio, Moio della Civitella, Gioi, Orria, Perito
- Art.2 - Finalità dell'Unione
- Art.3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- Art.4 - Durata dell'Unione
- Art.5 - Adesione, recesso di un comune e scioglimento dell'Unione
- Art.6 - Funzioni dell'Unione
- Art.7 - Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'Unione

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

Capo I - Organi dell'Unione

- Art. 8 - Organi

Capo II - Il Consiglio

- Art.9 - Composizione ed organizzazione interna
- Art.10 - Competenze
- Art.11 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art.12 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Capo III - Il Presidente e la giunta

- Art. 13 - Il Presidente
- Art. 14 - Il Vicepresidente
- Art. 15 - La giunta
- Art. 16 - Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore
- Art. 17 - Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente
- Art.18 - Normativa applicabile

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art.19 - Principi generali
- Art.20 - Principi in materia di gestione del personale
- Art.21 - Segretario
- Art.22 - Principi di collaborazione
- Art.23 - Principi della partecipazione
- Art.24 - Principi in materia di servizi pubblici locali

TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA'

- Art.25 - Finanze dell'Unione
- Art.26 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art.27 - Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Art.28- Revisione economica e finanziaria
- Art.29 - Affidamento del servizio di tesoreria
- Art.30 - Direttore Generale

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I - Norme transitorie

- Art.31 - Atti regolamentari

Capo II - Norme finali

- Art.32 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art.33 - Proposte di modifica dello statuto
- Art.34 - Norma finanziaria
- Art.35 - Norma finale

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione tra i comuni di Giungano, Trentinara, Cicerale, Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio, Moio della Civitella, Gioi, Orria, Perito

1. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali di Trentinara, Cicerale, Giungano, Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio, Moio della Civitella, Gioi, Orria, Perito con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata **Unione dei Comuni "Alto Alento"**.
3. La sede dell'Unione è situata provvisoriamente a Stio, i suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
5. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
6. I comuni aderenti si impegnano, per le funzioni e servizi elencati nell'art.6 nonché per quelli eventualmente attribuiti ai sensi dell'art.7 a non appartenere contemporaneamente o ad aderire ad altra unione o altra associazione intercomunale.

Art. 2

Finalità dell'Unione

1. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. A tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico, artistico nonché delle produzioni tipiche locali e le loro tradizioni culturali.
2. L'Unione si costituisce, ai sensi dell'art.32, del D. Lgs. 267/2000, per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata, sia quelli di cui al presente statuto, riconoscendosi in un ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi nel rispetto dei principi di semplificazione del quadro istituzionale e di contenimento dei costi che si intendono perseguire.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, dell'Unione Europea, della Regione, della Provincia e dei Comuni, avvalendosi dell'apporto delle organizzazioni sociali, economiche, sindacali e culturali, e provvede alla loro specificazione e attuazione.
4. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali

Art. 3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'Unione si ispira al principio della pari dignità dei Comuni facenti parte di essa e a tal fine emana norme coerenti nel presente statuto e nei propri regolamenti.

2. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
3. In particolare l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4 **Durata dell'Unione**

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato. La decisione in ordine all'eventuale fusione tra i Comuni che la costituiscono è rimessa in ogni caso alla volontaria iniziativa dei rispettivi Consigli comunali.

Art.5 **Adesione, recesso di un comune e scioglimento dell'Unione**

1. L'adesione all'Unione di altri comuni, deliberata dai rispettivi Consigli comunali, è subordinata all'adeguamento del presente Statuto approvato dai Consigli dei comuni già aderenti, su proposta del Presidente dell'Unione.
2. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare da adottare entro il 30 giugno, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie; il recesso diviene operativo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui lo stesso viene deliberato.
3. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso.
4. Nell'assumere rapporti, obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

Art.6 **Funzioni dell'Unione**

1. I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali, compatibilmente con le normative disciplinanti la materia.
2. E' attribuito all'Unione, in via di primo trasferimento, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
 1. Controllo di Gestione e nucleo di valutazione;
 2. Formazione del personale;
 3. Sportello Unico Attività Produttive;
 4. Servizi Tributi;
 5. Cultura e promozione turistica;
 6. Marketing territoriale;
 7. Servizi sociali;
 8. Progettazione, Coordinamento Urbanistica;

9. Gestione Unificata Archivi, Biblioteche e Musei;
10. Gestione unificata forniture beni e servizi- provveditorato;
11. Servizi informatici, telematici, di e-government;
12. Servizi statistici;
13. Protezione civile;
14. Canile;
15. Avvocatura;
16. Mobilità-Sistema trasporti intercomunali;
17. Politiche giovanili;
18. Servizio Affissioni;
19. Difensore Civico;
20. Servizi cimiteriali;
21. Servizio di mappatura delle funzioni e dei servizi dell'Unione;
22. Ufficio Stampa.

3. Il trasferimento dei servizi e delle funzioni all'Unione, implica il subentro dell'Unione stessa in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai comuni secondo le modalità indicate nei regolamenti. L'Organizzazione e la gestione dei singoli servizi e funzioni diventerà operativa successivamente all'emanazione da parte dell'Unione medesima dei relativi regolamenti a decorrere dalla data indicata nell'atto di approvazione degli stessi.

Art.7

Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'Unione

1. Il concreto trasferimento delle funzioni indicate all'articolo 6 si perfeziona con l'approvazione, da parte dei Consigli Comunali interessati, di conformi delibere adottate a maggioranza assoluta dei componenti, nelle quali sono disciplinati i rapporti tra gli enti e gli eventuali profili successori e con l'adozione di una delibera da parte del Consiglio dell'Unione di recepimento delle nuove competenze a essa attribuite.
2. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione, come pure la revoca delle stesse, è deliberato dai Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, entro il mese di settembre e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto, i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.
3. In ogni caso il trasferimento delle ulteriori competenze deve essere effettuato con atti dai quali emergano condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
4. A seguito del trasferimento delle competenze di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa direttamente competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi ad essa affidati.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I Organi dell'Unione

Art.8 Organi

1. Gli organi di governo dell'Unione sono il Consiglio, il Presidente e la Giunta.

2. Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

Capo II Il Consiglio

Art.9 Composizione ed organizzazione interna

1. Il consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione, dai Sindaci dei Comuni partecipanti o loro delegati.
2. Il consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il Consiglio dell'Unione deve essere convocato dal Presidente pro-tempore entro 30 giorni dalla elezione dei rappresentanti dell'Unione da parte dell'ultimo Comune.
4. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.
5. Delle sedute del Consiglio dell'Unione viene data comunicazione a tutti i consiglieri comunali non facenti parte del Consiglio dell'Unione.

Art.10 Competenze

1. Il consiglio determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e non incompatibili con il presente Statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio ai sensi dell'art.13, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico - amministrativa dell'Ente.
3. Il Presidente e la Giunta relazionano periodicamente al Consiglio sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.
4. Il consiglio disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, l'organizzazione dell'Ente, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate ed i rapporti, anche finanziari, tra questo ed i comuni associati.
5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ad esso espressamente riservata dalla legge; i rappresentanti dei Comuni in carica sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.
6. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art.11 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del consiglio.

Art.12

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

- Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio su istanza di qualunque consigliere e si perfeziona con la presa d'atto da parte del consiglio della suddetta condizione risolutiva.
2. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
 3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
 4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere appena divenute efficaci.
 5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.
 6. La cessazione del mandato di Consigliere Comunale comporta la cessazione dalla carica di Consigliere dell'Unione.
 7. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale i rappresentanti comunali in seno al Consiglio dell'Unione resteranno in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti comunali.

Capo III Il Presidente e la Giunta

Art.13 Il Presidente

1. Le funzioni del Presidente vengono svolte da uno dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione.
2. Per i primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore dello statuto, Presidente dell'Unione è il sindaco di Successivamente i Sindaci si alternano a rotazione nella carica a seguito di elezione da parte del Consiglio, e la mantengono per due anni.
3. Nella prima seduta successiva al suo insediamento, il Presidente comunica le eventuali deleghe conferite agli Assessori e presenta gli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo che il Consiglio approva in apposito documento.
4. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente della stessa, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

Art.14 **Il Vicepresidente**

1. Svolge funzioni di Vicepresidente il membro della Giunta che succederà al Presidente in carica secondo la rotazione stabilita nell'art.13, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nel caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art.15 **La Giunta**

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione e da quattro Sindaci, o loro delegati, dei Comuni componenti l'Unione che assumono la qualifica di Assessori.
2. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
3. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
4. La giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
5. Alle sedute della Giunta possono essere invitati a partecipare gli assessori dei Comuni aderenti, interessati agli argomenti in trattazione.

Art.16 **Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore**

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel comune di provenienza determina la cessazione dall'ufficio di Assessore nella giunta dell'Unione.
3. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al consiglio. A tal fine potrà essere nominato assessore dell'Unione, in deroga a quanto stabilito dall'art.13, il Vicesindaco o uno degli assessori del Comune da cui proviene l'assessore dimissionario o cessato.

Art.17 **Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente**

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno due terzi dei consiglieri. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In tal caso al Presidente che cessa dalla carica succede il Sindaco che segue nell'ordine di cui all'art.13.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non

necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dimissionario continua a far parte della Giunta.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e di membro della Giunta. In tal caso subentra nelle funzioni di Presidente e di membro della Giunta colui che lo sostituisce nelle funzioni di Sindaco.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Art.18 **Normativa applicabile**

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 32 D.Lgs. 267/2000.

TITOLO III **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

Art.19 **Principi generali**

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.

2. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.22.

3. La gestione amministrativa finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti ed ai responsabili di servizio, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, è articolata in Settori funzionali, sottordinati ai quali si hanno gli uffici e i servizi. Al fine di meglio conseguire gli obiettivi assegnati sono inoltre istituite Aree funzionali, ispirate a criteri di flessibilità. Le aree funzionali sono costituite da più servizi, tra i quali si individuano elementi di sistematica interrelazione funzionale, ovvero di complementarità o affinità di tematiche, tali da comportare la definizione di politiche unitarie, nonché di coordinamento e di raccordo nella formulazione dei programmi e nella collocazione delle risorse.

4. La Giunta, su proposta del Segretario e/o del Direttore Generale, approva l'articolazione delle aree funzionali, in relazione al programma e per la durata del mandato amministrativo.

5. L'Unione prevede quale forma organizzativa ottimale l'istituzione di Servizi unici.

6. Gli incarichi di Responsabile di Area funzionale o di Servizio possono essere conferiti a coloro che ricoprono, nell'ambito della struttura o delle strutture comunali, un profilo apicale, a coloro che sono assunti, in qualità di dirigenti o funzionari dell'area direttiva, o istruttori direttivi, anche ai sensi dell'art.110 del T.U. n.267/00, mediante selezione o secondo criteri, preventivamente definiti, che tengano conto del curriculum professionale in funzione delle attività di direzione del posto da ricoprire.

7. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce i criteri di organizzazione strutturale dell'ente, nonché le modalità di conferimento degli incarichi di Responsabile di Area e/o di Servizio.

Art.20

Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla costituzione del proprio apparato burocratico, con personale proveniente dai Comuni associati e può avvalersi anche della collaborazione di personale esterno.
2. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
3. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art.21

Segretario

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente di norma tra i Segretari dei comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ad autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Il Segretario viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento; la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato; il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato tra le parti con separato atto.
4. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario, esso viene sostituito previo provvedimento del Presidente, da uno dei Segretari dei Comuni aderenti o da un soggetto in possesso degli stessi titoli e requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale individuato, quale vicesegretario, tra i responsabili apicali dei servizi dell'ente.

Art.22

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, anche mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio e di forme di collaborazione esterna.

3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.

4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

Art.23

Principi della partecipazione

1. L'Unione garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, l'Unione privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. Il Consiglio e la Giunta possono attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art.24

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.
3. In caso di fusione o scioglimento dell'Unione ovvero di recesso dalla stessa, si applicano le disposizioni di cui all'art.5 del presente statuto.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art.25

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Art.26

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Analoga procedura viene seguita per l'approvazione del rendiconto di gestione.

Art.27

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di contabilità, viene applicato il regolamento del Comune di Trentinara.
3. L'Unione si dota di un efficace sistema di rendicontazione dell'attività svolta e sull'impiego delle risorse assegnate mediante idonee forme di controllo di gestione nel rispetto dei principi sanciti all'art. 3, 3° comma, del presente statuto
4. L'Unione dei Comuni adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione e della qualità dei servizi erogati vengono periodicamente comunicati ai Comuni membri secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

Art.28

Revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.

Art.29

Affidamento del servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei comuni che attualmente costituiscono l'Unione, previa procedura di evidenza pubblica.

Art. 30

Direttore Generale

1. L'Unione può istituire la figura del Direttore e procedere alla sua nomina attraverso assunzione con contratto a tempo determinato.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regolerà le modalità di nomina e di revoca, i requisiti e i compiti del Direttore Generale, i rapporti con il Segretario dell'Unione e i responsabili dei servizi.
3. Il Presidente può conferire la funzione di Direttore al Segretario dell'Unione.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Norme transitorie

Art. 31

Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in

vigore presso i comuni che costituiscono l'Unione. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del comune di Stio.

Capo II Norme finali

Art. 32 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art.33 Proposte di modifica dello statuto

Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal consiglio dell'Unione, sono inviate ai consigli dei comuni partecipanti per la loro approvazione con le modalità e le procedure previste all'articolo 35.

Art.34 Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto.

Art.35 Norma finale

1. Lo Statuto è approvato con le modalità previste dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 267/2000. E' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione per 30 giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.
2. Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla affissione all'albo pretorio da parte del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione.

CONSIGLIERI PRESENTI N.09

VOTI FAVOREVOLI N.09

VOTANTI N.09

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI ISTITUIRE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.32 del D.Lgs.18.08.200 n.267, tra i Comuni di Trentinara, Cicerale, Giungano, Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio, Moio della Civitella, Gioi, Orria, Perito, l'Unione dei Comuni denominata "Alto Alento".

DI APPROVARE, conseguentemente, l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'unione, come da documenti allegati, rispettivamente, sotto le lettera A) e B) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.

DI DARE MANDATO al Sindaco, o suo delegato, per la stipula dell'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni denominata "Unione Alto Alento";

DI DARE ATTO che:

• con successivo atto deliberativo verranno adeguati i documenti di programmazione finanziaria che costituiranno presupposto per l'adozione degli atti gestionali da parte del Responsabile del Servizio competente;

DI DARE ATTO che lo Statuto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dell'ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, altresì, l'urgenza a provvedere;

Con il seguente risultato della votazione n.09 voti resi per alzata di mano;

DELIBERA


di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

Proposta di deliberazione: "Art.32 D.L.vo n.267/2000- Costituzione dell'Unione dei Comuni dell'Alto Alento- Approvazione atto costitutivo e statuto."

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.


Stio, li 29.09.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
Donato ORLANDO




Del che è verbale

IL SINDACO
(sig. Antonio MANZI)




IL SEGRETARIO
(Dr. Antonio MARTORANO)




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/09/2009

Monteforte Cilento, li 30/09/2009



IL SEGRETARIO
(Dr. Antonio MARTORANO)




ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il

perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Li, 30/09/2009



IL SEGRETARIO
(Dr. Antonio MARTORANO)

